

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

TITOLO I - Disposizioni generali	4
Art. 1 – Attuazione dello Statuto ed interpretazione sistematica	4
Art. 2 - Sede	4
Art. 3 - Decentramento	4
TITOLO II - Affiliazione alla F.S.I. e Tesseramento	4
Capo I – Affiliazione	4
Art. 4 - Doveri degli Affiliati	4
Art. 5 - Attività sportiva	4
Art. 6 – Cessione del titolo sportivo	4
Art. 7 - Modalità di Affiliazione	5
Art. 8 - Riaffiliazione	5
Art. 9 - Tasse di affiliazione e riaffiliazione	5
Art. 10 - Accettazione delle domande di affiliazione o riaffiliazione	6
Art. 11 - Rappresentanza sociale	6
Art. 12 - Denominazione sociale	6
Art. 13 - Fusioni e Incorporazioni	6
Art. 14 - Comunicazione di tutte le variazioni	6
Art. 15 – Cessazione dell'appartenenza alla F.S.I.	6
Art. 16 - Aspettativa	7
Capo II – Tesseramento	7
Art. 17 - Vincolo federale	7
Art. 18 - Modalità del tesseramento	7
Art. 19 - Validità del tesseramento federale	7
Art. 20 – Categorie di tesseramento	8
Art. 21 - Tesserato di più Affiliati	8
Art. 22 – Istruttori	8
Art. 23 – Scuole di scacchi	8
Art. 24 - Arbitri	8
Art. 25 - Dirigenti	8
Capo III Tesseramento giocatori e attività sportiva agonistica	8
Art. 26 - Partecipazione all'attività sportiva	8
Art. 27 - Giocatori e soci dell'affiliato	9
Art. 28- Suddivisione secondo l'età dei giocatori	9
Art. 29 - Suddivisione delle competizioni	9
Art. 30 - Classificazioni tecniche	9
Art. 31 Trasferimenti	9
TITOLO III - Organizzazione federale	10
Capo I - Disposizioni comuni	10
Art. 32 – Candidature a cariche federali	10
Art. 33 – Accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità	10
Capo II – L'Assemblea Nazionale	11
Art. 38 - Indizione e convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva	11
Art. 39 – Tabella voti	12
Art. 40 – Commissione Verifica Poteri	12
Art. 41 – Presidenza dell'Assemblea ed apertura dei lavori	13
Art. 42 – Verbale dell'Assemblea	13
Art. 43 – Commissione Scrutinio	13
Art. 44 - Votazioni	13
Art. 45 – Assemblea Nazionale Straordinaria	14
Capo III – Il Presidente Federale ed il Consiglio Federale	14
Art. 46 – Il Presidente Federale	14
Art. 47 – Il Consiglio Federale - Competenze	14
Art. 48 - Il Consiglio Federale - Riunioni e verbali	14
Art. 49 - I Vicepresidenti	15
Art. 50 – Il Consiglio di Presidenza	15
Capo IV – Le Commissioni Funzionali	15
Art. 51 – Le Commissioni Funzionali – Finalità e composizione	15
Art. 52 – Le Commissioni ordinarie	15
Art. 53 - Commissione Organizzazione Periferica	16
Art. 54 - Commissione calendario nazionale	16
Art. 55 - Commissione Tecnica	16

Art. 56 - Commissione campionato italiano a squadre	16
Art. 57 - Commissione didattica giovanile e scuola	16
Capo V - Settori di attività e Direzione Agonistica.....	17
Art. 58 – Settori di attività	17
Art. 59 - Settore Attività Agonistica.....	17
Art. 60 – La Direzione Agonistica	18
Capo VI - La Segreteria Federale	18
Art. 61 – La Segreteria Federale	18
Capo VII – Il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi di Giustizia	18
Art. 62 – Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	18
Art. 63 – Gli Organi di Giustizia.....	18
.Capo VII – Le Conferenze Nazionali	18
Art. 64 – Convocazione delle Conferenze nazionali.....	18
Art. 65 – Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali	18
Art. 66 - Conferenza dei Giocatori delle Nazionali	19
Art. 67 - Conferenza degli Istruttori.....	19
Art. 68 - Conferenza degli Arbitri	19
Capo VIII – Gli Organi Federali Periferici Regionali.....	19
Art. 69 – L’Assemblea Regionale dei Giocatori e delle Giocatrici	19
Art. 70 – L’Assemblea Regionale degli Istruttori	20
Art. 71 – L’Assemblea Regionale	21
Art. 72 – Il Presidente del Comitato Regionale	21
Art. 73 – Il Consiglio Regionale	21
Art. 74 – Il Delegato Regionale	22
Capo IX - Gli Organi Federali Periferici Provinciali	22
Art. 75 – Le Assemblee provinciali dei giocatori e delle giocatrici e degli Istruttori	22
Art. 76 – L’Assemblea Provinciale	23
Art. 77 - Il Presidente del Comitato Provinciale	23
Art. 78 – Il Consiglio Provinciale	23
Art. 79 – Il Delegato Provinciale	24
TITOLO IV – Disposizioni transitorie ed entrata in vigore	24
Art. 80 – Approvazione della Giunta nazionale del C.O.N.I. ed entrata in vigore.....	24

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Attuazione dello Statuto ed interpretazione sistematica

1. Il presente Regolamento Organico Federale (R.O.F.) contiene le disposizioni di attuazione dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.).
2. Le disposizioni dello Statuto e del R.O.F. regolano l'attività della F.S.I. in armonia con le fonti normative nazionali e dell'Unione Europea, nonché con gli indirizzi e le regolamentazioni dettate dal C.O.N.I., dalla Fédération International des Echecs (F.I.D.E.) e dalla European Chess Union (E.C.U.).

Art. 2 - Sede

1. La F.S.I. ha la propria unica sede operativa in Milano, viale Regina Giovanna n. 12. Ogni comunicazione ufficiale deve essere inviata a detta sede.

Art. 3 - Decentramento

1. L'organizzazione e le attività federali, anche al fine di una loro più efficace funzionalità, sono decentrate, nei limiti e secondo le norme dello Statuto, ad organi aventi competenze delimitate da ambiti territoriali coincidenti con le circoscrizioni amministrative delle Regioni e delle Province italiane. Gli organi decentrati delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano funzioni ed hanno attribuzioni corrispondenti a quelle degli organi regionali, le cui disposizioni sono ad essi applicabili.

TITOLO II - Affiliazione alla F.S.I. e Tesseramento

Capo I – Affiliazione

Art. 4 - Doveri degli Affiliati

1. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto gli Affiliati devono, in particolare:
 - a) comprendere fra i propri associati, al momento dell'affiliazione e di ogni riaffiliazione annuale, almeno dieci tesserati F.S.I. maggiorenni, fra cui almeno cinque tesserati come giocatori, con tessera ordinaria o agonistica;
 - b) essere retti da Consigli Direttivi, responsabili ad ogni effetto nei confronti della Federazione, democraticamente eletti secondo le norme dei propri statuti sociali;
 - c) curare il tesseramento dei propri associati nel rispetto della normativa federale;
 - d) assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;
 - e) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme e deliberazioni federali, delle somme dovute alla F.S.I. per qualsiasi causa;
 - f) vigilare sulla corretta esecuzione delle sanzioni adottate a carico di loro associati da parte degli organi federali di giustizia.

Art. 5 - Attività sportiva

1. Compete alla F.S.I. controllare sia la regolarità delle manifestazioni organizzate dagli Affiliati che l'effettiva partecipazione alle stesse.

Art. 6 – Cessione del titolo sportivo

1. Il titolo sportivo, nelle competizioni di squadra, costituisce l'insieme delle condizioni regolamentari che permettono agli Affiliati la partecipazione ad un campionato ad iscrizione limitata, laddove concorrano tutti i requisiti previsti dalle norme federali.
2. Il diritto di partecipare ad un determinato campionato è riconosciuto unicamente nell'ambito dell'ordinamento sportivo ed è di competenza della F.S.I. l'accettazione della iscrizione dell'affiliato al campionato medesimo.
3. Il diritto di partecipare ad un determinato campionato viene attribuito quale conseguenza di un risultato sportivo maturato da un Affiliato al termine di competizioni sportive ufficiali precedentemente disputate.
4. Il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica, neanche in caso di suo trasferimento nell'ambito delle operazioni di fusione, salvo quanto eventualmente previsto in senso diverso da disposizioni legislative o da regolamentazioni C.O.N.I. aventi carattere cogente.

5. In caso di radiazione, di scioglimento o di fallimento dell'Affiliato, o comunque in caso di cessazione dell'affiliazione per qualsiasi motivo, nonché in caso di insolvenza nei confronti della F.S.I., di estromissione dai campionati federali o di rinuncia al titolo sportivo da parte dell'avente diritto, la F.S.I. potrà, a propria discrezione, attribuire il titolo sportivo ad altro Affiliato, preferibilmente appartenente alla stessa città o alla medesima Regione od area geografica.
6. Determinandosi le condizioni previste al punto precedente i tesserati sono svincolati di diritto dalla società affiliata di appartenenza.

Art. 7 - Modalità di Affiliazione

1. La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale e deve essere redatta utilizzando la modulistica predisposta dalla Segreteria Federale.
 2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento dell'Affiliato e dei suoi tesserati a quanto previsto dallo Statuto.
 3. La domanda di affiliazione dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Società o dell'Associazione, nei quali si preveda espressamente: l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e allo Statuto ed ai regolamenti F.S.I. e F.I.D.E.; l'assenza del fine di lucro e l'indivisibilità, anche in forme indirette, dei proventi delle attività, tra gli associati, nonché, qualora l'affiliando sia costituito in forma di società di capitali, l'integrale reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento dell'attività sportiva;
 - b) dichiarazione del Presidente di accettazione, per l'affiliando e per i tesserati, dello Statuto, dei Regolamenti e delle disposizioni F.S.I.;
 - c) verbale dell'Assemblea sociale da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo in carica, riportato sul modulo di affiliazione con l'indicazione per ciascun nominativo della carica ricoperta;
 - d) richiesta nominativa di tesseramento per tutti i soci dell'affiliando;
 - e) copia della ricevuta di versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento stabilite;
 - f) indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata, al quale saranno effettuate le comunicazioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento, dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e da eventuali altre norme o delibere della Federazione; la casella di posta elettronica certificata può anche essere messa a disposizione da un socio dell'Affiliato o da un terzo, senza esclusione di responsabilità per l'Affiliato in caso di mancata ricezione o inoltro delle comunicazioni regolarmente inviate e pervenute;
 - g) dichiarazione del Presidente di non versare in alcune delle condizioni ostatiche previste dallo Statuto e di avere ricevuto da tutti i componenti del Consiglio Direttivo della società o dell'Associazione analoga dichiarazione;
 - h) dichiarazione del Presidente di aver preso visione dell'informativa sulla *privacy* della Federazione e di aver edotto ogni proprio tesserato sull'informativa stessa e sui propri diritti in materia.
- All'affiliando potrà essere richiesta ulteriore documentazione, oltre a quella sopra indicata, sempre relativa ai requisiti richiesti dallo Statuto, secondo le modalità dettate annualmente dal Consiglio Federale.
4. L'affiliazione ha effetto dalla data di riconoscimento. La società o associazione che si affilia in corso d'anno è comunque soggetta all'obbligo di riaffiliazione all'inizio dell'anno solare successivo.

Art. 8 - Riaffiliazione

1. Gli Affiliati per ottenere il rinnovo dell'affiliazione dovranno, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno:
 - a) inviare alla F.S.I. il modulo di riaffiliazione per l'anno in corso debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Presidente della Società confermando le dichiarazioni e le assunzioni di responsabilità di cui all'articolo precedente;
 - b) effettuare il pagamento delle quote di riaffiliazione e di tesseramento degli iscritti;
 - c) solamente nel caso in cui siano state apportate variazioni al testo dello statuto sociale o siano intervenute variazioni della composizione del Consiglio Direttivo, inviare lo Statuto aggiornato ed il verbale di assemblea che ha approvato le modifiche, ovvero il verbale di Assemblea nella quale sono state apportate le variazioni della composizione del Consiglio Direttivo;
 - d) ottemperare alle altre modalità di riaffiliazione eventualmente stabilite dal Consiglio Federale.
2. La mancata presentazione nei predetti termini della domanda di riaffiliazione comporta la sospensione da ogni attività federale e da ogni diritto quale Affiliato.

Art. 9 - Tasse di affiliazione e riaffiliazione

1. Le tasse di affiliazione e riaffiliazione sono fissate annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 10 - Accettazione delle domande di affiliazione o riaffiliazione

1. L'accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione è competenza del Consiglio Federale.
2. Dell'avvenuta accettazione della domanda di prima affiliazione la Segreteria federale dà notizia sugli Atti ufficiali e direttamente all'interessato, al Comitato o Delegato Regionale ed al Comitato o Delegato Provinciale di competenza.
3. La mancata accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione è comunicata all'interessato con la relativa motivazione. Le eventuali somme versate verranno restituite all'interessato. Contro la mancata accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione è ammesso il ricorso previsto dall'art. 7 comma 5 dello Statuto.

Art. 11 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza sociale nei confronti della F.S.I. spetta al Presidente della società o dell'associazione Affiliata o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei propri statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati alla F.S.I. per l'anno in corso.
2. Per le sezioni scacchistiche di società od associazioni aventi finalità diverse la rappresentanza sociale nei confronti della F.S.I. può essere demandata per iscritto dal Presidente o dal Responsabile dell'ente, avente finalità diverse, in modo permanente al Responsabile della sezione scacchistica, purché lo stesso risulti regolarmente tesserato alla F.S.I. per l'anno in corso.

Art. 12 - Denominazione sociale

1. Gli Affiliati possono liberamente, nel rispetto della normativa fiscale in vigore, scegliere la propria denominazione sociale, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico ed indichi la propria natura giuridica di associazione o di società sportiva.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano domande di affiliazione da parte di Società o Associazioni che abbiano denominazione identica a quella di altro Affiliato, specie se avente sede nella stessa regione, la F.S.I. richiederà il cambio di denominazione onde evitare omonimie.

Art. 13 - Fusioni e Incorporazioni

1. Le fusioni tra due o più Affiliati devono essere proposte per l'approvazione, ai fini sportivi, entro 30 giorni dalla loro deliberazione. Alla domanda devono essere allegate, in copia, i verbali delle Assemblee che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società o Associazione che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli dell'Affiliato incorporante.
2. La fusione può essere ammessa solo tra Affiliati appartenenti alla stessa provincia ed in regola con i pagamenti verso la F.S.I. e deve aver luogo alla fine dell'anno agonistico, e cioè terminato il campionato italiano a squadre.
3. In caso di fusione per incorporazione, l'Affiliato incorporante assumerà i diritti e gli obblighi di quello estinto. Resta, comunque, integra, l'anzianità di affiliazione dell'Affiliato incorporante.
4. In caso di fusione l'Affiliato che risulta dalla fusione assumerà i diritti e gli obblighi di quelli estinti. Resta, comunque, integra, l'anzianità di affiliazione dell'Affiliato avente maggior anzianità sportiva.
5. I giocatori tesserati con gli Affiliati interessati alla fusione rimangono tesserati al nuovo Affiliato o all'incorporante ed il vincolo sportivo perdura soltanto per il tempo residuo. Nel caso di fusione per incorporazione i giocatori tesserati con l'Affiliato incorporato rimarranno tesserati all'Affiliato incorporante.

Art. 14 - Comunicazione di tutte le variazioni

1. Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, o ogni altra variazione dello Statuto sociale o della composizione degli Organi sociali, l'Affiliato deve darne comunicazione alla F.S.I. entro trenta giorni, unitamente a copia dei verbali delle Assemblee che le hanno deliberate.

Art. 15 – Cessazione dell'appartenenza alla F.S.I.

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.S.I. nei casi previsti dallo Statuto, in conformità alle seguenti modalità:
 - a) Recesso: gli Affiliati possono recedere dalla F.S.I. inviando comunicazione scritta alla Segreteria che, a seguito di presa d'atto da parte del Consiglio Federale, procederà a formalizzare la cessazione di appartenenza alla F.S.I.;
 - b) Scioglimento volontario: l'Affiliato che si scioglie deve inviare comunicazione scritta alla Segreteria che, a seguito di presa d'atto da parte del Consiglio Federale, procederà a formalizzare la cessazione di appartenenza alla F.S.I.;
 - c) Inattività sportiva: l'Affiliato che non partecipa o i cui tesserati non partecipano ad alcuna attività sportiva, nazionale o periferica, per un intero anno sportivo federale, perde la qualifica di Affiliato e cessa di appartenere alla F.S.I., a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - d) Radiazione: in caso di radiazione comminata dagli Organi di Giustizia la Segreteria procederà a formalizzare la cessazione di appartenenza alla F.S.I.;

- e) Mancata riaffiliazione annuale: l'Affiliato che non avrà proceduto alla riaffiliazione annuale nei termini previsti verrà sospeso da ogni attività federale. Qualora l'Affiliato non proceda ulteriormente alla riaffiliazione entro il successivo 30 aprile, con contestuale versamento della maggiorazione della tassa, per il ritardo, stabilita dal Consiglio Federale, il rapporto di affiliazione cesserà automaticamente e la Segreteria, a seguito di presa d'atto da parte del Consiglio Federale, procederà a formalizzare la cessazione di appartenenza alla F.S.I.;
- f) Revoca dell'affiliazione: l'Affiliato che, in qualsiasi momento, perda i requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione verrà sottoposto a revoca dell'affiliazione, a seguito di delibera da parte del Consiglio Federale

Art. 16 - Aspettativa

1. L'Affiliato che prevede una inattività sportiva assoluta per un anno può chiedere per iscritto al Consiglio Federale entro il 30 novembre dell'anno precedente di essere posto in posizione di aspettativa motivandone compiutamente le ragioni. L'aspettativa, nell'ipotesi in cui il Consiglio Federale valuti sufficientemente motivata e meritevole di accoglimento la domanda, può essere concessa solo per un anno. L'aspettativa comporta comunque il pagamento della quota di affiliazione.

Capo II – Tesseramento

Art. 17 - Vincolo federale

1. Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.S.I. in un rapporto giuridico-sportivo.
2. Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto ed i Regolamenti federali, è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari degli Affiliati di appartenenza.
3. Il tesserato ha diritto a partecipare all'attività federale in tutte le sue forme, a livello centrale e periferico, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché di concorrere, se è in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.
4. Il tesserato ha l'obbligo di sottoscrivere espressamente, all'atto del tesseramento, l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, in conformità alle normative vigenti, nonché, ove si tratti di giocatore agonista, l'autorizzazione ad essere sottoposto al controllo antidoping; la relativa documentazione sarà conservata negli archivi della Società e inviata alla F.S.I. su richiesta di quest'ultima.

Art. 18 - Modalità del tesseramento

1. Salvo quanto previsto dal regolamento per il Settore Arbitrale e dal regolamento istruttori e scuole, gli Affiliati devono richiedere alla Segreteria il tesseramento per i propri associati, suddivisi nelle varie categorie di tesseramento, e devono versare le rispettive quote annuali, come stabilite dal Consiglio Federale. Sarà compito degli Affiliati fornire adeguata documentazione comprovante il versamento.
2. L'Affiliato deve indicare, per ciascun nominativo, sugli appositi moduli previsti per il tesseramento, i seguenti dati:
 - a) cognome e nome;
 - b) data di nascita;
 - c) indirizzo completo;
 - d) indirizzo e-mail;
 - d) categoria tecnica o qualifica di appartenenza.
3. L'associato è tenuto a fornire all'Affiliato di appartenenza i dati anagrafici occorrenti per la compilazione della richiesta di tesseramento. Deve altresì depositare presso l'Affiliato, quando prescritto, valida certificazione medica.
4. La Segreteria evade le richieste di tesseramento nel minor tempo possibile, provvedendo a tenere costantemente aggiornati gli elenchi dei tesserati sul sito federale.
5. Il Consiglio Federale delibera se rilasciare o meno ai tesserati, o a singole categorie di essi, un documento attestante il tesseramento. In ogni caso, quanto pubblicato sul sito internet federale fa fede fino a prova contraria circa lo *status* o meno di tesserato, fatto in ogni caso salvo quanto previsto per la partecipazione all'attività sportiva.
6. L'Affiliato o il tesserato può richiedere alla Segreteria duplicati di documenti inerenti il tesseramento versando la tassa prevista.

Art. 19 - Validità del tesseramento federale

1. Il tesseramento ha validità dalla data di ricezione della richiesta da parte della Segreteria fino al successivo 31 dicembre.
2. La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno.

Art. 20 – Categorie di tesseramento

1. Le categorie di tesseramento federale sono distinte per Istruttori, Arbitri, Dirigenti, Giocatori e soci degli Affiliati.
2. Il costo del tesseramento per ciascuna categoria viene annualmente stabilito dal Consiglio Federale.
3. Un tesserato come Giocatore, ordinario o agonista, può essere al tempo stesso tesserato come Istruttore, Arbitro o Dirigente, ferma soltanto l'incompatibilità statutaria fra Arbitro e Dirigente. Chi è tesserato come Istruttore o Arbitro non è tenuto ad essere anche tesserato ordinario o agonista. Chi è tesserato come Dirigente deve essere anche tesserato ordinario o agonista o come Istruttore.

Art. 21 - Tesserato di più Affiliati

1. Ogni persona può essere tesserata per un solo Affiliato e la Federazione controllerà affinché questa normativa venga rispettata.
2. Nel caso di doppio tesseramento agonistico ha validità quello cronologicamente anteriore. In tale caso, sia il Tesserato sia gli Affiliati interessati saranno deferiti agli Organi di Giustizia.

Art. 22 – Istruttori

1. Il tesseramento degli Istruttori è effettuato con riferimento alla qualifica conseguita in base all'apposito Regolamento federale.
2. Gli Istruttori vengono tesserati a seguito di inquadramento nella rispettiva qualifica.
3. Il conseguimento della qualifica di Istruttore e l'attività degli Istruttori sono disciplinati dal Regolamento "Istruttori e Scuola".

Art. 23 – Scuole di scacchi

I criteri e le modalità di riconoscimento nonché le modalità di funzionamento ed i compiti delle Scuole di Scacchi organizzate dagli Affiliati sono disciplinate dal Regolamento "Istruttori e Scuola".

Art. 24 - Arbitri

1. Il tesseramento degli Arbitri è effettuato con riferimento alla qualifica conseguita in base all'apposito Regolamento federale.
2. Il tesseramento degli Arbitri avviene individualmente presso la Segreteria Federale, con copia inviata al Fiduciario Regionale da parte dell'interessato, o tramite il Fiduciario Regionale della Regione di appartenenza.
3. Gli Arbitri vengono tesserati a seguito di inquadramento nella rispettiva qualifica.

Art. 25 - Dirigenti

1. Il tesseramento come Dirigente è obbligatorio e gratuito per il Presidente dell'Affiliato indicato nel modulo di affiliazione e riaffiliazione. È facoltativo per gli altri membri del Consiglio Direttivo dell'Affiliato, per i quali la quota di tesseramento è stabilita dal Consiglio Federale.
2. Il tesseramento come Dirigente per l'anno in corso è obbligatorio per tutte le funzioni rappresentative.

Capo III Tesseramento giocatori e attività sportiva agonistica

Art. 26 - Partecipazione all'attività sportiva

1. Per partecipare all'attività sportiva, il cittadino italiano ovunque residente e il cittadino straniero residente in Italia deve essere regolarmente tesserato per la F.S.I..
2. Un giocatore che ha dato già corso al tesseramento, ma la cui richiesta non risulta ancora evasa e registrata, per partecipare ad una competizione deve presentare all'Arbitro:
 - a) dichiarazione scritta rilasciata dall'Affiliato di appartenenza in cui si attesta l'avvenuto tesseramento del giocatore, precisando dati anagrafici del giocatore, sua categoria tecnica ed il tipo di tesseramento richiesto;
 - b) ovvero, autocertificazione in cui attesta l'avvenuta richiesta di tesseramento, precisando l'Affiliato tramite cui è stata effettuata e il tipo di tesseramento.

L'Arbitro, dopo aver valutato la correttezza della dichiarazione o dell'autocertificazione presentata, ammette il giocatore a partecipare, *sub judice*, alla competizione.

L'Affiliato o il tesserato che rilasciano, sottoscrivono o producono dichiarazioni o autocertificazioni non veritiere sono deferiti agli Organi di giustizia per i provvedimenti del caso.

3. I criteri di ammissione ai Campionati Italiani ed alle varie competizioni indette, riconosciute e omologate dalla F.S.I. sono stabiliti dai Regolamenti federali.

4. Per poter partecipare alle competizioni F.S.I. i giocatori di cittadinanza straniera residenti all'estero devono essere tesserati a Federazioni facenti parte della F.I.D.E..

Art. 27 - Giocatori e soci dell'affiliato

1. Il tesseramento per i giocatori e per gli associati degli Affiliati che non siano tesserati in altre categorie può essere delle seguenti categorie:
 - a) AGONISTICO: per i giocatori che intendono partecipare all'attività agonistica federale;
 - b) JUNIOR: rilasciata ai giovani di almeno 6 anni sino ai 18 anni d'età;
 - c) ORDINARIO: rilasciata a tutti gli altri associati dell'Affiliato. La tessera ordinaria permette lo svolgimento dell'attività amatoriale, la partecipazione a manifestazioni promozionali ufficiali indette dalla F.S.I., la partecipazione al Campionato a Squadre limitatamente alla Serie Promozione e a tutte le altre manifestazioni indicate nei regolamenti tecnici o nelle delibere del Consiglio Federale.
2. L'Affiliato richiede il tesseramento dei giocatori minorenni solamente dietro nullaosta rilasciato da chi esercita la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci.
3. Tutti i giocatori che partecipano all'attività sportiva devono essere in possesso della certificazione medica di idoneità prevista dalla vigente legislazione in materia.

Art. 28- Suddivisione secondo l'età dei giocatori

1. In rapporto alla loro età, i tesserati si distinguono in:
 - a) Juniores 8, sono coloro che hanno compiuto 6 anni ma non ancora 9
 - b) Juniores 10, sono coloro che hanno compiuto 8 anni ma non ancora 11;
 - c) Juniores 12, sono coloro che hanno compiuto 11 anni ma non ancora 13;
 - d) Juniores 14, sono coloro che hanno compiuto 13 anni ma non ancora 15;
 - e) Juniores 16, sono coloro che hanno compiuto 15 anni ma non ancora 17;
 - f) Juniores 18, sono coloro che hanno compiuto 17 anni ma non ancora 19;
 - g) Juniores 20, sono coloro che non hanno ancora compiuto 21 anni;
 - h) Ordinari, sono coloro che hanno compiuto 21 anni;
 - i) Seniores 50, sono coloro che hanno compiuto 50 anni;
 - j) Seniores 60, sono coloro che hanno compiuto 60 anni.
2. Il computo dell'età viene riferito al 1° gennaio (ora zero) dell'anno in corso.

Art. 29 - Suddivisione delle competizioni

1. I campionati e le competizioni, nonché le graduatorie nazionali di giocatori sono suddivise in:
 - a) assolute (o miste);
 - b) femminili;
 - c) giovanili assolute (o miste);
 - d) giovanili femminili;
 - e) seniores.
2. Una giocatrice può partecipare alle competizioni assolute.
3. Un giocatore di sesso maschile non può partecipare alle competizioni femminili.
4. I tesserati Juniores possono partecipare sia ai campionati ed alle competizioni loro riservate, secondo la fascia d'età di appartenenza, sia, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti punti 2 e 3, ai campionati ed alle competizioni assolute e/o femminili.
5. Al Campionato Seniores possono partecipare, secondo la fascia d'età di appartenenza, soltanto i tesserati che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Art. 30 - Classificazioni tecniche

1. I tesserati, in rapporto al valore tecnico espresso nelle competizioni cui hanno preso parte, sono classificati nelle categorie previste dai regolamenti tecnici F.S.I. e dai regolamenti F.I.D.E..
2. I non classificati sono quei tesserati che non hanno ancora svolto attività agonistica o che non hanno ancora raggiunto i risultati previsti per il conseguimento delle categorie dai regolamenti F.S.I. e F.I.D.E..

Art. 31 Trasferimenti

1. La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati in possesso di tessera Agonistica o Junior.
2. Ogni tesserato è libero di svolgere attività agonistica per altro Affiliato nell'annata agonistica successiva, purché ne dia avviso documentabile in qualsiasi forma all'Affiliato di appartenenza entro il 30 novembre dell'anno in corso.
3. Il giocatore che ha rappresentato un Affiliato in un qualsiasi Campionato Nazionale a squadre, non può ottenere la tessera agonistica o junior per altro Affiliato se non dopo la conclusione del Campionato.

4. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti e dai regolamenti del Campionato italiano a squadre e del Campionato italiano a squadre under 16, il tesserato che nel corso dell'anno intende svolgere attività agonistica per altro Affiliato deve ottenere il nullaosta dell'Affiliato di appartenenza. Il nullaosta è dovuto in caso di cambio di residenza o di trasferimento per motivi di famiglia o di lavoro, deve essere allegato alla richiesta di tesseramento agonistico di quel Tesserato da parte del nuovo Affiliato di appartenenza, che dovrà corrispondere nuovamente la quota di tesseramento F.S.I..
5. In caso di divergenze tra il tesserato e l'Affiliato di appartenenza, ovvero di mancata risposta o mancato accoglimento da parte di quest'ultimo della richiesta di nulla osta, il tesserato può inoltrare richiesta di svincolo d'ufficio alla F.S.I., il cui Consiglio Federale deciderà in merito. La richiesta dovrà essere dettagliatamente motivata e dovrà essere corredata da tutta la documentazione che la giustifichi.

TITOLO III - Organizzazione federale

Capo I - Disposizioni comuni

Art. 32 – Candidature a cariche federali

1. Le candidature alle cariche federali elettive, centrali o periferiche, devono essere presentate per iscritto, anche tramite posta elettronica certificata, dai singoli tesserati aspiranti alla carica elettiva, che devono contestualmente autodichiarare di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto.
2. Il giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature a cariche elettive, previsti dallo Statuto in giorni quaranta prima della data dell'Assemblea Nazionale ed in giorni dieci prima della data delle Assemblee periferiche, la Segreteria Federale, per le elezioni a cariche nazionali, ed i Presidenti o i Delegati degli organi periferici competenti, per le altre elezioni, curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet, o -in mancanza- sul sito internet della F.S.I., dell'elenco delle candidature convalidate in quanto correttamente presentate con atto scritto firmato dall'aspirante alla carica e ricevute in termine, pubblicando altresì eventuale separato elenco delle candidature non convalidate, indicandone la ragione. I predetti elenchi saranno altresì resi prontamente disponibili ad ogni interessato che lo richieda.
3. Chiunque ha titolo a partecipare ad una Assemblea con diritto di voto, chiunque abbia presentato per tale Assemblea una candidatura a cariche elettive, nonché la Procura Federale, sono ammessi a presentare ricorso sia per contestare l'ammissibilità di candidature già presentate e convalidate, sia per affermare l'ammissibilità di candidature non convalidate dall'organo che le riceve. Il ricorso deve essere proposto, entro sette giorni dalla pubblicazione degli elenchi per l'Assemblea Nazionale ed entro tre giorni dalla pubblicazione degli elenchi per le Assemblee periferiche, al Tribunale Federale, che deciderà in merito entro i successivi cinque giorni. Della decisione del Tribunale Federale è data immediata notizia agli interessati ed all'organo competente per l'eventuale rettifica degli elenchi.

Art. 33 – Accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità

1. In caso di intervenuta situazione di incompatibilità fra più cariche assunte, l'interessato ha l'onere di presentare la dichiarazione di opzione per una di esse, nei termini previsti dallo Statuto, in forma di atto scritto indirizzato alla Segreteria Federale.
2. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità ad una carica federale, previste dallo Statuto, compete, d'ufficio o a seguito di istanza avanzata da Affiliato o Tesserato avente legittimo interesse, al Consiglio Federale in carica. Il soggetto interessato ha diritto di presentare documenti e memorie scritte, può altresì richiedere di essere sentito personalmente.
2. Avverso la decisione del Consiglio Federale è ammesso ricorso al Tribunale Federale, entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione.

Art. 34 – Computo percentuali e proporzioni

1. Il numero dei Delegati regionali dei Giocatori e delle Giocatrici e dei Delegati regionali degli Istruttori, da computarsi con un calcolo percentuale, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, deve essere determinato arrotondando sempre gli eventuali decimali all'unità superiore, in conformità alla costante prassi applicata al riguardo.
2. Ove altrimenti previsto dalle norme dello Statuto, il computo delle percentuali e delle proporzioni, relativamente a presenti o votanti componenti gli organi federali, deve intendersi da effettuarsi mediante arrotondamento all'unità inferiore dei centesimi da 0,01 a 0,50 inclusi, all'unità superiore dei centesimi da 0,51 a 0,99 (ad esempio: $\frac{1}{4}$ di 22 = 5, $\frac{1}{4}$ di 23 = 6, 20% di 12 = 2, 20% di 13 = 3).
2. In caso di decadenza di un organo federale, monocratico o collegiale, ove non altrimenti previsto dallo Statuto, troverà applicazione il principio della *prorogatio*, al fine di assicurare la continuità dell'amministrazione della Federazione.

Art. 35 – Organi di giustizia e di controllo – Separazione dei poteri

1. Gli Organi di giustizia, il Procuratore Federale e il Collegio dei Revisori dei Conti sono autonomi ed indipendenti dagli altri organi federali.
2. La decadenza, per qualsiasi motivo, del Presidente Federale, non si estende agli Organi di giustizia e al Collegio dei Revisori dei Conti, che restano in carica fino alle rispettive scadenze.
3. I componenti degli Organi di giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o nei casi previsti dallo Statuto o, per i componenti degli Organi di giustizia, dal Regolamento di giustizia e disciplina.

Art. 36 – Funzionamento degli organi collegiali

1. Le riunioni degli organi collegiali sono valide con la partecipazione della maggioranza dei loro componenti. Non sono ammesse deleghe, eccetto quanto previsto dallo Statuto per l'Assemblea Nazionale e per le Assemblee Regionali e Provinciali.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità decide il voto di chi presiede la riunione.

Art. 37 – Decadenza dalle cariche federali

1. La decadenza di singoli componenti di un organo collegiale è dichiarata dall'organo di appartenenza. Avverso tale decisione il soggetto interessato può proporre ricorso al Tribunale Federale, entro il termine di giorni venti dalla comunicazione.
2. Gli eletti o nominati in sostituzione di soggetti decaduti, restano in carica sino al completamento del periodo previsto per i soggetti che sono chiamati a sostituire.

Capo II – L'Assemblea Nazionale

Art. 38 - Indizione e convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva è indetta dal Consiglio Federale, che ne stabilisce la data e l'orario, in prima e in seconda convocazione, la sede e l'ordine del giorno ed è convocata dal Presidente Federale o, in caso di impossibilità di questi, dal Vice-presidente vicario o, in subordine, dal Vice-presidente.
2. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva deve essere tenuta entro il 15 del mese di marzo dell'anno successivo a quello di scadenza del quadriennio olimpico o entro l'eventuale diverso termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative o dal C.O.N.I..
3. La data stabilita per l'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva deve risultare di almeno centoquaranta giorni successiva a quella della delibera della sua indizione da parte del Consiglio Federale, al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle Assemblee regionali dei giocatori e degli istruttori e delle Assemblee Regionali ordinarie elettive, che devono avere luogo, al più tardi, settantacinque giorni prima dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva e debbono a loro volta essere convocate almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento.
4. Contestualmente all'indizione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva il Consiglio Federale procede alla nomina del Presidente e degli altri due componenti della Commissione Verifica Poteri, previa intesa con il C.O.N.I. in ordine al nominativo del Presidente. Ove, per ragioni d'urgenza, non fosse stato possibile concordare anticipatamente il nominativo del Presidente della Commissione Verifica Poteri, la delibera del Consiglio Federale verrà immediatamente inviata al C.O.N.I. da parte della Segreteria e sul punto avrà efficacia transitoria, condizionata a conferma da parte del C.O.N.I., salvo eventuale diversa intesa.
5. La Segreteria Federale cura prontamente la pubblicità dell'indizione assembleare con l'inserimento negli Atti ufficiali, la pubblicazione sul sito internet della F.S.I. e la comunicazione ai Comitati e ai Delegati Regionali e Provinciali, nonché agli organi di informazione, indi provvede a redigere, entro cinque giorni dall'indizione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva, una provvisoria tabella degli aventi diritto al voto (tabella voti), distinta per Regioni e Province, relativa ad Affiliati, Istruttori e Giocatori Agonisti, trasmettendola ai relativi Organi Periferici.
6. Almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva, unitamente alla tabella voti, aggiornata all'esito delle Assemblee regionali e riportante gli elenchi degli Affiliati e dei Delegati Istruttori e Giocatori, viene comunicata, a cura della Segreteria, a tutti gli Affiliati, a mezzo posta elettronica certificata, ed è altresì pubblicata sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla homepage, valendo tale pubblicazione quale mezzo di comunicazione ai tesserati ai sensi del disposto statutario.
7. Comunicazione dell'Assemblea Nazionale viene altresì inviata, da parte della Segreteria Federale, a mezzo e-mail o posta ordinaria, agli aventi diritto a partecipare senza diritto di voto, in conformità al disposto dello Statuto.

Art. 39 – Tabella voti

1. La Tabella voti è costituita da un elenco degli aventi diritto al voto alla data stabilita per l'Assemblea Nazionale. È predisposta dalla Segreteria Federale sulla base dei dati pervenuti in Federazione relativi ad affiliazione, tesseramento ed esito delle Assemblee regionali.
2. La Tabella voti è distinta per Regioni e per Province e riporta:
 - per gli Affiliati:
 - a) denominazione sociale, località e numero di codice federale ad essa assegnato;
 - b) data concernente la prima affiliazione nonché quelle relative alle due ultime riaffiliazioni;
 - c) cognome e nome del Presidente;
 - d) conferma iscrizione al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche del C.O.N.I.;
 - per i Delegati regionali Istruttori e Giocatori:
 - a) cognome e nome;
 - b) data dell'Assemblea Regionale in cui sono stati eletti.
3. Relativamente agli Affiliati, alla Tabella sono acclusi in allegato tre separati elenchi, contenenti rispettivamente i nominativi degli Affiliati che non risultano avere diritto di voto in quanto:
 - aventi un'anzianità di affiliazione minore di mesi dodici, alla data della celebrazione dell'Assemblea;
 - affiliati nell'anno precedente ma non riaffiliati nell'anno in corso;
 - non in regola con l'iscrizione al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche del C.O.N.I. (da parte propria o da parte dell'ente avente finalità sportive diverse di cui l'Affiliato costituisce eventualmente sezione scacchistica).
4. Ai soli fini dello svolgimento delle Assemblee regionali degli Istruttori e dei Giocatori, la Segreteria Federale trasmette altresì ai Comitati e ai Delegati Regionali un elenco aggiornato degli Istruttori iscritti ai relativi Albi e dei Giocatori tesserati nell'anno in corso quali Agonisti, ovvero in possesso di Tessera Agonistica.
5. Entro il termine di quaranta giorni antecedenti alla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale, preso atto di eventuali aggiornamenti apportati dalla Segreteria Federale, anche a seguito di istanze di rettifica eventualmente pervenute da parte degli interessati, approva con propria delibera la Tabella voti definitiva. La delibera verrà pubblicata, entro il giorno successivo, sul sito internet della Federazione. Avverso tale delibera è ammesso ricorso al Tribunale Federale in ordine al diritto di voto, da parte di ogni interessato e da parte della Procura Federale, entro il termine ultimo di giorni dieci dalla pubblicazione della stessa. Il Tribunale Federale deciderà entro giorni cinque dalla ricezione del ricorso, comunicando la propria decisione al reclamante ed alla Segreteria Federale che provvederà, nel caso, all'integrazione della Tabella voti.
6. Anche posteriormente alla delibera del Consiglio Federale e sino al momento dello svolgimento delle Assemblee, soggetti non compresi nella Tabella Voti potranno documentare alla Commissione Verifica Poteri, in sede di Assemblea, di aver provveduto alla riaffiliazione o al tesseramento o a regolarizzare l'iscrizione al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o di avere titolo quali Delegati degli Istruttori o dei Giocatori, nel caso venendo ammessi al voto a seguito di decisione della Commissione Verifica Poteri, avverso alla quale non è ammessa impugnazione antecedentemente al voto e allo svolgimento dell'Assemblea.

Art. 40 – Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di provvedere alla verifica dell'identità dei partecipanti all'Assemblea e della legittimazione a rappresentare, personalmente o per delega, gli aventi diritto al voto. La Commissione si insedia almeno un'ora prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari, continuando nell'esercizio delle sue funzioni per tutta la loro durata, in specie dando atto della legittimazione o meno di partecipanti presentatisi in sede anche successivamente all'apertura dell'Assemblea.
2. In caso di sopravvenuta impossibilità ad essere presente o incompatibilità di uno o più dei tre componenti della Commissione nominati dal Consiglio Federale, il Presidente Federale provvederà in via d'urgenza alla sua sostituzione con altra persona immediatamente reperibile, idonea ad essere nominata in quanto non candidata a cariche federali in quell'Assemblea.
3. All'orario stabilito per l'inizio dell'assemblea, dopo aver completato le operazioni di ammissione delle persone presenti, la Commissione Verifica Poteri, avvalendosi dei dati forniti dalla Segreteria Federale, redige verbale delle operazioni compiute. Il verbale riporta la "forza assembleare" presente e riporta i seguenti dati: a) il numero degli aventi diritto a voto; b) il numero degli Affiliati presenti, rappresentati direttamente o per delega, con diritto di voto; c) il numero dei delegati regionali degli Istruttori e dei Giocatori, presenti in Assemblea con diritto di voto. Viene altresì riportata indicazione dei legittimati a partecipare senza diritto di voto. Se esistono casi di contestazione, il verbale ne dà atto, rimettendoli al giudizio dell'Assemblea, ove ammesso, dopo che la stessa risulti validamente costituita in base alle presenze non contestate.
4. La Commissione Verifica Poteri procederà, in seguito, all'aggiornamento degli aventi diritto al voto, nonché, ogni qual volta il Presidente dell'Assemblea lo richieda, alla verifica della "forza assembleare" prima dello svolgimento di una votazione, in tal caso ripetendo le sopraindicate operazioni.

Art. 41 – Presidenza dell'Assemblea ed apertura dei lavori

1. La Presidenza provvisoria dell'Assemblea è affidata al Presidente Federale o, in caso di impossibilità di questi, al Vice-presidente vicario o, in subordine, al Vice-presidente.
2. Il Presidente provvisorio, data lettura del verbale delle operazioni compiute dalla Commissione Verifica Poteri, se sussistono i requisiti di validità dell'Assemblea previsti dallo Statuto, dichiara aperti i lavori assembleari. Sottopone quindi alla discussione e alla votazione eventuali casi di contestazione riportati in detto verbale. Immediatamente dopo, propone all'Assemblea, per la Presidenza della stessa, il nominativo indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il C.O.N.I.. Nel caso di sopravvenuta impossibilità di tale persona o di mancata approvazione da parte dell'Assemblea, si procede all'elezione del Presidente dell'Assemblea: fra le persone resesi disponibili, verrà eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.
3. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di dirigere i lavori, ponendo in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, di concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire, di fissare la durata massima ed il numero degli interventi, di accettare o meno mozioni d'ordine, determinandone la precedenza, di proclamare gli eletti dopo le votazioni, di curare, unitamente al Segretario, la stesura del verbale, sottoscrivendolo.

Art. 42 – Verbale dell'Assemblea

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale sono attribuite, d'ufficio, al Segretario Generale della F.S.I. o a suo incaricato.
2. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea, di sottoscriverlo, di depositarlo, unitamente a tutti gli altri Atti dell'Assemblea, entro 30 giorni dalla data della medesima presso la sede della Federazione, ove rimarrà a disposizione degli Affiliati, i quali potranno prenderne visione in ogni momento.
3. Il verbale è sottoscritto, oltre che dal Segretario, dal Presidente dell'Assemblea e, relativamente alle procedure e agli esiti delle votazioni, dai componenti della Commissione Scrutinio.
4. Copia del verbale verrà trasmessa al C.O.N.I. ad immediato seguito del suo deposito.

Art. 43 – Commissione Scrutinio

1. La Commissione Scrutinio è composta da tre membri, eletti dall'Assemblea.
2. Fra le persone resesi disponibili, tra cui non possono essere inclusi candidati a cariche federali, verrà eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.
3. Relativamente ad ogni votazione indetta dal Presidente dell'Assemblea, la Commissione Scrutinio ha il compito di conteggiare i voti e di valutarne la regolarità, registrandone gli esiti.
4. In caso di contrasto, fra i componenti della Commissione Scrutinio, sulla validità dell'espressione o dell'attribuzione di un voto, la questione è decisa dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 44 - Votazioni

1. Le votazioni per le cariche federali elettive nazionali sono effettuate a scrutinio segreto, adottando un sistema di voto in forma elettronica, secondo modalità conformi al dettato dello Statuto e alle regole C.O.N.I. Ove l'implementazione del voto elettronico risulti impossibile o implichi oneri non sostenibili, previa informativa e richiesta di autorizzazione al C.O.N.I., potranno effettuarsi in forma non elettronica, spettando al Presidente dell'Assemblea regolarne l'ordinato svolgimento con modalità atte a garantire l'assoluta segretezza del voto e la trasparenza dello scrutinio. Le schede di votazione devono, in tal caso, essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
2. Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.
3. Per le elezioni dei componenti il Consiglio Federale, i votanti possono esprimere preferenze per uno o più nominativi, sino ad un numero massimo pari a quello dei Consiglieri da eleggere, ovvero sette per i Consiglieri eletti dagli Affiliati, due per i Consiglieri eletti dai delegati regionali dei Giocatori, uno per i Consiglieri eletti dai delegati regionali degli Istruttori. Non possono essere espresse preferenze multiple per uno stesso nominativo. Le preferenze espresse per chi non è candidato, o espresse in numero superiore a quello dei Consiglieri da eleggere comportano la nullità del voto.
4. La votazione per i componenti del Consiglio Federale, pur se distinta relativamente ai votanti fra Affiliati, Delegati regionali dei Giocatori e delegati regionali degli Istruttori, è da intendersi come unitaria e lo scrutinio viene effettuato a partire dai voti espressi dai delegati regionali degli Istruttori, quindi di quelli dei delegati regionali dei Giocatori ed infine degli Affiliati. Sono dichiarati eletti, per ciascuna quota, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Peraltro, ove all'esito degli scrutini non risulti integrata la presenza fra i Consiglieri di almeno tre componenti di ciascun genere, per garantirla i candidati in quota Affiliati del genere meno rappresentato che avranno ricevuto il maggior numero di voti verranno proclamati eletti al posto dei candidati dell'altro genere, pur avendo ricevuto un numero minore di preferenze.

Nell'inauspicata ipotesi che nemmeno in tal modo venga integrata la prevista rappresentanza minima di genere, pur ritenendosi incompleta qualitativamente la composizione del Consiglio Federale, l'elezione dei dieci Consiglieri sarà da ritenersi comunque valida.

5. Nel caso di successiva sostituzione di Consiglieri, da operarsi ai sensi del disposto dell'art. 22 c. 6 dello Statuto, per la quota Affiliati occorrerà procedervi garantendo prioritariamente, per il possibile, la presenza di almeno tre componenti di ciascun genere, in conformità alle indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 45 – Assemblea Nazionale Straordinaria

1. Quando non diversamente previsto dallo Statuto o dal presente R.O.F., all'Assemblea Nazionale Straordinaria si applicano le stesse disposizioni che regolano l'Assemblea Nazionale Ordinaria.
2. I soggetti a cui lo Statuto conferisce facoltà di richiedere la convocazione di Assemblea Nazionale Straordinaria sono tenuti ad esercitarla inviando al Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Generale, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, motivata richiesta contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Consiglio Federale è tenuto a deliberare in merito entro giorni sessanta dalla ricezione della richiesta, indicando Assemblea Nazionale Straordinaria, entro un termine non superiore ai successivi trenta giorni e quindi entro complessivi giorni novanta dalla richiesta, ove risultino verificate le condizioni previste dallo Statuto.

Capo III – Il Presidente Federale ed il Consiglio Federale

Art. 46 – Il Presidente Federale

1. Il Presidente Federale è eletto con le maggioranze previste dallo Statuto.
2. Nell'ipotesi in cui nessuno dei candidati abbia raggiunto il *quorum* di cui al precedente comma, si ricorrerà al ballottaggio tra coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti. Se dopo 3 votazioni non verrà raggiunta la maggioranza, si dovrà convocare una nuova Assemblea elettiva.

Art. 47 – Il Consiglio Federale - Competenze

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione.
2. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dallo Statuto.
3. In ordine all'organizzazione dei campionati nazionali e di altri eventi nazionali ed internazionali, il Consiglio Federale può discrezionalmente determinarne le modalità, eventualmente avvalendosi di consulenze e collaborazioni esterne. Nel caso decida di affidare l'organizzazione a soggetti terzi, affiliati, tesserati o altri, previa pubblicazione di bandi aperti alla presentazione di candidature o mediante inviti a soggetti identificati a seguito di una valutazione preliminare, il Consiglio Federale dovrà:
 - predeterminare e rendere pubblici i criteri di assegnazione, eventualmente facendo riferimento a regolamentazioni interne precedentemente approvate;
 - attenersi al rispetto di tali criteri nelle procedure di assegnazione, previa valutazione dell'idoneità delle candidature ricevute, restando sempre possibile per il Consiglio Federale ritenere altrimenti non assegnabile l'evento e procedere o all'emanazione di nuovo bando o all'organizzazione diretta dell'evento stesso.
4. Il Consiglio Federale è competente ad autorizzare la presentazione di candidature italiane all'organizzazione di eventi internazionali assegnati dalla F.I.D.E. e dall'E.C.U.. I soggetti che intendano presentare tali candidature sono tenuti a presentare tempestiva istanza al Consiglio Federale, allegando: copia della candidatura e degli atti che intendono inoltrare alla F.I.D.E. o all'E.C.U.; bilancio preventivo dell'organizzazione dell'evento, con indicazione delle fonti di finanziamento.
5. Il Consiglio Federale potrà eventualmente approvare regolamentazione interna, volta a meglio regolamentare le procedure generali di assegnazione e di autorizzazione di campionati ed eventi nazionali ed internazionali.

Art. 48 - Il Consiglio Federale - Riunioni e verbali

1. Le convocazioni del Consiglio Federale, con la periodicità prevista dallo Statuto, devono avvenire per iscritto, con comunicazione inviata anche a mezzo di posta elettronica, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data fissata. In casi di estrema urgenza il Consiglio Federale può essere convocato con un preavviso di almeno 24 ore.
2. Il Consigliere che risulti assente, salvo legittimo impedimento, per tre riunioni consecutive del Consiglio Federale è considerato dimissionario.
3. Le deliberazioni del Consiglio Federale avvengono con voto palese, per appello nominale o per alzata di mano, salvo che, per la particolare natura dell'argomento trattato, chi presiede la riunione non intenda proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto. In ogni caso, per le votazioni riguardanti nomine, attribuzione di qualifiche, posizioni o situazioni personali, si procede a voto segreto quando ne faccia richiesta

almeno un terzo dei presenti.

4. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
5. Il Consiglio può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra singoli componenti.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio Federale e verbalizzante delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero in sua assenza dalla persona designata da chi presiede.
7. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della competenza della Segreteria Federale.
8. Il verbale di ciascuna seduta deve essere sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Può essere approvato seduta stante oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva. Copia di tutti i verbali e degli eventuali allegati ai verbali dovrà essere archiviata in un apposito raccoglitore a cura del Segretario Generale della Federazione.
9. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Federale di generale interesse per gli Affiliati e quelle relative alle concessioni di contributi, nonché tutte quelle che il Consiglio ritenga opportuno, devono essere pubblicate negli atti ufficiali e nel sito internet della Federazione. È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli Affiliati o ai tesserati, che ne facciano richiesta, copia o stralcio di deliberazioni non pubblicate.

Art. 49 - I Vicepresidenti

1. Il Vicepresidente vicario esercita i suoi poteri di supplenza a norma dello Statuto. In caso di impedimento viene a sua volta sostituito in tale funzione dall'altro Vicepresidente.
2. I Vicepresidenti fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza.
3. Ai Vicepresidenti possono essere affidati speciali incarichi dal Presidente e dal Consiglio Federale.
4. I Vicepresidenti durano in carica per tutto il quadriennio olimpico e non possono essere revocati.

Art. 50 – Il Consiglio di Presidenza

1. Nella riunione di insediamento, o all'occorrenza, in quella immediatamente successiva, il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti eletti in quota Giocatori, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti, un Consigliere che, unitamente al Presidente, ai due Vicepresidenti della Federazione e al Consigliere eletto in quota Istruttori, formano il Consiglio di Presidenza.
2. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Presidenza sono svolte dal Segretario Generale della Federazione.
3. La convocazione del Consiglio di Presidenza deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche a mezzo posta elettronica, a tutti i suoi componenti, con almeno 24 ore di anticipo, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Nella prima seduta utile, il Presidente riferisce al Consiglio Federale circa gli argomenti che sono stati oggetto delle riunioni del Consiglio di Presidenza e chiede, se necessario, la ratifica delle deliberazioni assunte.

Capo IV – Le Commissioni Funzionali

Art. 51 – Le Commissioni Funzionali – Finalità e composizione

1. Per l'espletamento dell'attività federale il Consiglio Federale può nominare Commissioni con funzioni tecniche, organizzative e consultive, nominandone i Presidenti o Coordinatori, e i componenti e fissandone compiti, funzioni e modalità organizzative, eventualmente anche mediante l'approvazione di regolamentazioni interne di carattere generale.
2. I Presidenti, o Coordinatori, e i componenti delle Commissioni possono essere nominati sia fra i Consiglieri federali sia fra gli altri tesserati aventi particolari competenze ed esperienze nei singoli settori.
3. Possono essere nominati componenti delle Commissioni solo coloro i quali siano in possesso dei requisiti di eleggibilità indicati dall'Art. 39 dello Statuto.
4. Una stessa persona può fare parte di più commissioni.
5. I componenti delle commissioni durano in carica di regola per l'intero quadriennio olimpico, salvo sia diversamente stabilito dai singoli Regolamenti che le disciplinano o dalle delibere che le istituiscono. Il Consiglio Federale può tuttavia rinnovare in ogni momento, in tutto o in parte, una Commissione e sostituirla con uno o più componenti.
6. I componenti delle commissioni possono essere riconfermati senza limite di mandati, ove non sia diversamente previsto.

Art. 52 – Le Commissioni ordinarie

1. Salva diversa delibera del Consiglio Federale, sono ordinariamente istituite le seguenti Commissioni:

- Commissione Organizzazione Periferica;
 - Commissione Calendario Nazionale;
 - Commissione Tecnica;
 - Commissione Campionato Italiano a Squadre;
 - Commissione Didattica Giovanile e Scuola.
2. La composizione e le competenze di tali Commissioni è stabilita dalle disposizioni che seguono. Il Consiglio Federale può, in ogni caso, deliberarne diversa composizione, così come istituire nuove Commissioni o abrogare quelle esistenti al fine di migliorare e favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali della Federazione.
 3. Sono altresì previste, su specifica indicazione del C.O.N.I., le seguenti Commissioni:
 - Commissione Federale Atleti, le cui competenze, composizione e modalità di funzionamento sono previste dal Regolamento Federale Atleti;
 - Commissione Federale Antidoping, le cui competenze, composizione e modalità di funzionamento sono disciplinate da Regolamento incluso nelle Norme Sportive Antidoping.
 4. La Commissione Arbitrale Federale è istituita e disciplinata in accordo al Regolamento del Settore Arbitrale.

Art. 53 - Commissione Organizzazione Periferica

1. La Commissione è composta da un Coordinatore e da tre componenti (uno per il Nord-Italia, uno per il Centro-Italia ed uno per il Sud-Italia e le Isole), scelti preferibilmente fra i Consiglieri Federali.
2. La Commissione ha il compito di favorire un costante colloquio ed i più proficui rapporti tra la struttura centrale della FSI, gli Organi periferici e le Società, nonché di proporre al Consiglio Federale gli interventi ritenuti più idonei per raggiungere sia tali finalità, sia il miglior sviluppo locale della disciplina. Ha altresì il compito, se espressamente richiesta, di formulare pareri sulle proposte di concessione di contributi straordinari alle Società ed agli Organi periferici.

Art. 54 - Commissione calendario nazionale

1. La Commissione è composta da un Coordinatore e da due componenti.
2. La Commissione ha il compito di autorizzare e inserire nei Calendari ufficiali della F.S.I. le competizioni valide per le promozioni alle Categorie Nazionali e/o per l'aggiornamento del punteggio di merito dopo avere approvato le date di svolgimento delle stesse ed avere verificato che i requisiti tecnico-organizzativi indicati nelle richieste di autorizzazione siano conformi ai regolamenti federali.
3. La Commissione ha altresì il compito di compilare il Calendario Nazionale della F.S.I. da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale. Il calendario comprende le varie manifestazioni istituzionali della F.S.I..

Art. 55 - Commissione Tecnica

1. La Commissione è composta da un Presidente e da cinque componenti.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) formulare al Consiglio Federale proposte di modifiche ai regolamenti tecnici, operando sia di propria iniziativa, sia su richiesta del Presidente o del Consiglio federale, sia su indicazione di altri organi o organismi della Federazione;
 - b) provvedere alla stesura formale delle proposte e delle modifiche di norme regolamentari richieste dal Consiglio Federale o da presentare allo stesso, verificando altresì la loro precisa collocazione nel contesto delle norme vigenti e curando la revisione dei testi definitivi da sottoporre a deliberazione del Consiglio Federale e, successivamente, all'approvazione del C.O.N.I.;
 - c) rispondere alle richieste di parere in materia tecnica e regolamentare;
 - d) fornire indicazioni al Consiglio Federale sull'andamento annuale dell'attività agonistica federale.

Art. 56 - Commissione campionato italiano a squadre

1. La Commissione è composta da un Presidente e da cinque componenti.
2. La Commissione ha funzioni di organizzazione e di programmazione del Campionato Italiano a Squadre e del Campionato Italiano a squadre femminile. Ha inoltre il compito di fornire alla Commissione Tecnica tutti gli elementi utili per la formulazione di eventuali proposte di modifiche regolamentari riguardanti il Campionato da sottoporre al Consiglio Federale.

Art. 57 - Commissione didattica giovanile e scuola

1. La Commissione è composta da un Presidente e da cinque componenti.
2. La Commissione ha funzione di organizzazione e di programmazione dell'attività giovanile nel suo complesso ed in particolare delle seguenti iniziative:
 - a) Campionati Giovanili sino a 18 anni per fasce d'età;

- b) Campionato Giovanile Assoluto fino a 20 anni;
 - c) Campionati giovanili a squadre;
 - d) Giochi Sportivi Studenteschi e Giochi Scolastici per le Scuole Elementari;
 - e) Informazione ed assistenza agli Organi periferici per l'effettuazione delle fasi locali dei predetti Campionati;
 - f) Centri di Avviamento allo Sport per gli Scacchi;
 - g) Informazione ed assistenza agli Organi periferici per la migliore diffusione e riuscita dei Progetti e Protocolli, sia sottoscritti dalla F.S.I. che promossi dal C.O.N.I. e dal Ministero della Pubblica Istruzione, rivolti all'inserimento ed alla pratica degli scacchi nella Scuola;
 - h) Informazione ed assistenza agli Organi periferici per la divulgazione di programmi di base per l'insegnamento elementare degli scacchi nella Scuola e per l'organizzazione di corsi per i docenti della Scuola;
 - i) altre competizioni ed iniziative in campo giovanile;
 - j) valutazione tecnico-organizzativa dell'andamento delle succitate iniziative ed eventuale elaborazione di proposte al Consiglio Federale per modifiche dei Regolamenti relativi ai Campionati Giovanili.
 - k) attivazione per l'espletamento dei compiti previsti dal regolamento Istruttori e Scuola, cui si rinvia per quanto non disciplinato nel presente regolamento.
3. La Commissione sottopone al Consiglio Federale, nei termini stabiliti, il programma di attività e le previsioni di spesa relative a ciascuna delle iniziative sopra riportate, per la prescritta approvazione da parte del medesimo.

Capo V - Settori di attività e Direzione Agonistica

Art. 58 – Settori di attività

1. Il Consiglio Federale, per la migliore conduzione della Federazione, può suddividere l'attività, in particolare quella tecnica e promozionale, in specifici Settori, specificando per ciascuno di essi le rispettive sfere di attività.
2. Il Consiglio Federale può designare, quale responsabile dell'andamento di un determinato Settore di attività, una Commissione o un Incaricato che può essere un Consigliere federale, un Tesserato o, eventualmente, per specifici incarichi di natura tecnica, un tecnico esterno con specifiche competenze.
3. Sono previsti i seguenti Settori di attività:
 - a) il Settore Attività Agonistica, affidato alla responsabilità della Direzione Agonistica;
 - b) il Settore Giovanile, affidato alla responsabilità della Commissione Didattica Giovanile e Scuola;
 - c) il Settore Femminile, affidato alla responsabilità di un Incaricato, designato dal Consiglio Federale, di norma fra i Consiglieri federali, con il compito di promuovere lo sviluppo dello scacchismo femminile, agendo quando occorra d'intesa con gli altri organi e organismi interessati;
 - d) il Settore Seniores, affidato alla responsabilità di un Incaricato, designato dal Consiglio Federale, di norma fra i Consiglieri federali, con il compito di promuovere lo sviluppo dello scacchismo riguardante i tesserati che abbiano superato i 50 anni di età, operando quando occorra d'intesa con gli altri organi e organismi interessati;
 - e) il Settore Arbitrale, affidato alla responsabilità della Commissione Arbitrale Federale, con il compito di promuovere la formazione, lo sviluppo e il perfezionamento dei quadri arbitrali nonché di provvedere a quanto previsto dal Regolamento Arbitrale.
4. Il Consiglio Federale può abrogare tali Settori o istituire nuovi Settori con attribuzioni da stabilire.

Art. 59 - Settore Attività Agonistica

1. Il Settore Attività Agonistica, posto sotto la diretta supervisione del Presidente federale, è affidato alla responsabilità della Direzione Agonistica, in osservanza del disposto dello Statuto.
2. La Direzione Agonistica, nel rispetto dei Regolamenti tecnici vigenti, ha competenza in materia di:
 - a) preparazione ed allenamento dei probabili componenti delle squadre nazionali, assolute e femminili, partecipanti alle Olimpiadi, Campionati Europei ed altre competizioni internazionali a squadre;
 - b) allenamento dei designati, assolute e femminili, a partecipare alle prove individuali di selezione dei Campionati Mondiali o Europei individuali;
 - c) preparazione ed allenamento dei giovani designati, assolute e femminili, a partecipare alle prove individuali delle varie fasce d'età dei Campionati Mondiali o Europei o altre competizioni internazionali individuali od a squadre ed eventualmente degli altri giovani messi in particolare evidenza nei Campionati federali delle rispettive fasce d'età;
 - d) proposte di composizione definitiva delle squadre nazionali per la partecipazione a competizioni internazionali;
 - e) proposte di designazione definitiva degli aventi diritto per la loro partecipazione a Campionati o altre prove internazionali individuali sia maschili che femminili o giovanili;
 - f) proposte di formazione e di aggiornamento di Istruttori di alto livello;
 - g) organizzazione delle trasferte e dei soggiorni relativi alle partecipazioni ed alle iniziative di cui ai punti precedenti.
3. Tutte le proposte di designazione definitiva, corredate dalle relative previsioni di spesa per la partecipazione, nonché

le proposte di spesa per lo svolgimento di stages o di altre attività di preparazione ed allenamento debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale.

Art. 60 – La Direzione Agonistica

1. Compongono la Direzione Agonistica, in osservanza dello Statuto, il Direttore Agonistico e tre membri, cui vengono affidate, anche concentrandole in una sola persona, le seguenti funzioni:
 - a) il Direttore Agonistico ha compiti di coordinamento funzionale ed organizzativo fra i vari componenti della Direzione Agonistica. Per tale incarico il Consiglio Federale può designare, quando occorra, un Consigliere federale. Detto incarico comprende quello di Responsabile tecnico nazionale, con competenza in materia di squadra nazionale assoluta e di giocatori di alto livello, coordinamento tecnico nell'ambito della Direzione Agonistica, responsabilità della formazione e dell'aggiornamento degli Istruttori di alto livello, in collaborazione con il responsabile dell'Albo Istruttori e nel rispetto del relativo regolamento;
 - b) il Responsabile tecnico femminile ha competenza in materia di squadra nazionale femminile e di giocatrici dei livelli tecnici più elevati sia in campo nazionale che in campo giovanile;
 - c) il Responsabile tecnico giovanile ha competenza in materia di giocatori dei livelli tecnici più elevati in campo giovanile maschile;
 - d) il Responsabile tecnico seniores ha competenza in materia di squadre nazionali seniores e di giocatori seniores dei livelli tecnici più elevati.

Capo VI - La Segreteria Federale

Art. 61 – La Segreteria Federale

1. La Segreteria Federale è costituita in osservanza delle disposizioni dello Statuto ed ha i compiti dallo Statuto previsti e disciplinati. Ulteriori funzioni possono essere assegnate dal Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale della F.S.I., nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, è a tutti gli effetti un dipendente della Federazione e può essere scelto anche al di fuori dei tesserati.

Capo VII – Il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi di Giustizia

Art. 62 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolamentato, oltre che dallo Statuto, dalle vigenti disposizioni legislative e dalle disposizioni regolamentari del C.O.N.I.. Ove dalle stesse previsto, è possibile prevedere l'integrazione della composizione del Collegio con membri supplenti, in sostituzione di membri effettivi temporaneamente impediti.

Art. 63 – Gli Organi di Giustizia

1. La composizione ed il funzionamento degli Organi di Giustizia sportiva e della Procura Federale sono disciplinati, oltre che dallo Statuto, dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, che prevede altresì i precetti e le sanzioni concernenti gli illeciti disciplinari e le relative disposizioni procedurali.

.Capo VII – Le Conferenze Nazionali

Art. 64 – Convocazione delle Conferenze nazionali

1. Le Conferenze Nazionali, come previsto dallo Statuto, sono organismi consultivi di cui la Federazione si avvale per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
2. Le Conferenze dei Presidenti dei Comitati regionali, dei Giocatori delle Nazionali e degli Istruttori debbono essere convocate dal Presidente federale, almeno una volta all'anno, a seguito di delibera del Consiglio Federale che ne stabilisce data, luogo e ordine del giorno dei lavori.
3. La Conferenza degli Arbitri è indetta dalla Commissione Arbitrale Federale ed è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Commissione Arbitrale Federale con le modalità stabilite dal Regolamento del Settore Arbitrale.

Art. 65 – Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali

1. Hanno diritto a partecipare alla Conferenza dei Presidenti dei Comitati regionali tutti i Presidenti dei Comitati Regionali ed i Delegati Regionali. I Presidenti dei Comitati Regionali, se impossibilitati ad intervenire, possono

- delegare un componente del Comitato Regionale.
2. In dipendenza dell'ordine del giorno dei lavori il Consiglio Federale può invitare ad intervenire alla Conferenza sia Presidenti o Coordinatori di Commissioni, sia altri Tesserati. Sono altresì invitati a partecipare alla Conferenza i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
 3. L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto agli aventi diritto, con il mezzo ritenuto più opportuno, almeno quindici giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.
 4. La Conferenza rappresenta un importante momento di informazione e di raccordo tra la gestione nazionale e quella periferica della Federazione ed ha, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) confrontare le diverse esperienze locali;
 - b) uniformare metodi e criteri di gestione;
 - c) recepire reciproche indicazioni.

Art. 66 - Conferenza dei Giocatori delle Nazionali

1. Hanno diritto a partecipare alla Conferenza dei Giocatori delle Nazionali i Giocatori tesserati F.S.I., maschili e femminili, in possesso del titolo F.I.D.E. di Grande Maestro o di Maestro Internazionale, nonché tutti coloro che nei precedenti quattro anni abbiano rappresentato l'Italia nelle seguenti competizioni a squadre o individuali:
 - a) Campionato del Mondo;
 - b) Olimpiadi;
 - c) Campionato del Mondo a squadre;
 - d) Campionati Europei per squadre nazionali;
 - e) Tornei di qualificazione per il Campionato del Mondo.
2. Partecipano di diritto alla Conferenza il Presidente Federale, i Consiglieri Federali eletti in quota Giocatori e i Componenti della Direzione Agonistica.
3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con i mezzi ritenuti più idonei, compresa la pubblicazione sul sito internet della Federazione.
3. La Conferenza assolve primariamente al compito di segnalare al Consiglio Federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni in ordine all'attività agonistica di alto livello.

Art. 67 - Conferenza degli Istruttori

1. Hanno diritto a partecipare alla Conferenza degli Istruttori gli iscritti agli Albi Federali degli Istruttori.
2. Partecipano di diritto alla Conferenza il Presidente Federale, il Consigliere Federale eletto in quota Istruttori, nonché il Coordinatore dell'Albo Istruttori.
3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con i mezzi ritenuti più idonei, compresa la pubblicazione sul sito internet della Federazione.
4. La Conferenza assolve primariamente al compito di segnalare al Consiglio Federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni in ordine all'attività di insegnamento e di allenamento sia di base che di alto livello.

Art. 68 - Conferenza degli Arbitri

1. La Conferenza degli Arbitri è presieduta dal Presidente della Commissione Arbitrale Federale ed è composta dagli Arbitri e dai Fiduciari Regionali degli Arbitri. Il Presidente Federale è invitato ad assistere ai lavori. La Commissione Arbitrale Federale può invitare a partecipare alla Conferenza altri esperti del settore o di tematiche poste all'ordine del giorno.
3. La Conferenza assolve il compito di:
 - a) dibattere i problemi del settore;
 - b) confrontare le diverse esperienze, sia nazionali o internazionali che locali;
 - c) uniformare metodi e criteri di gestione dell'attività;
 - d) formulare segnalazioni al Consiglio Federale su modifiche regolamentari ritenute utili alla migliore conduzione delle gare e del Settore Arbitrale.

Capo VIII – Gli Organi Federali Periferici Regionali

Art. 69 – L'Assemblea Regionale dei Giocatori e delle Giocatrici

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Regionale dei Giocatori e delle Giocatrici e ad esprimervi il proprio voto, coloro che, maggiori di età, risultino nell'anno in corso tesserati F.S.I. come giocatori Agonisti, per Affiliati aventi sede nel territorio della Regione.
2. L'Assemblea è indetta e convocata dal Presidente del Comitato Regionale o dal Delegato Regionale, deve effettuarsi antecedentemente all'Assemblea Regionale elettiva che precede l'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva

quadriennale, preferibilmente ma non necessariamente in data diversa.

3. Almeno 20 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, la convocazione dell'Assemblea deve pervenire, anche a mezzo e-mail, agli Affiliati della Regione, i quali sono tenuti ad informarne tempestivamente i propri tesserati, quantomeno mediante affissione all'Albo Sociale. La convocazione deve altresì essere pubblicata sul sito web del Comitato Regionale, se esistente.
4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di giocatori e/o giocatrici aventi diritto al voto.
5. L'Assemblea elegge, in conformità al disposto dello Statuto, i Delegati regionali dei giocatori e delle giocatrici. Facoltativamente, altri punti possono essere inseriti all'ordine del giorno, ove ritenuto utile per ottenere suggerimenti e indicazioni non vincolanti in merito allo stato di sviluppo ed alle problematiche dell'attività agonistica nella Regione.
6. Possono candidarsi per l'elezione a Delegato Regionale i giocatori e le giocatrici in possesso dei requisiti previsti per aver diritto a voto. La candidatura deve essere presentata per iscritto al Presidente del Comitato Regionale o al Delegato Regionale, entro il termine di giorni 10 antecedenti alla data dell'Assemblea. In caso di mancata presentazione di candidature in numero almeno pari a quello dei delegati da eleggere, sarà ammessa la presentazione di ulteriori candidature anche successivamente alla scadenza di tale termine.
7. L'Assemblea in apertura, con la Presidenza provvisoria del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che ha già provveduto alla designazione dei componenti della Commissione Verifica Poteri, provvede ad eleggere, fra i non candidati, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e la Commissione Scrutinio. Le Commissioni Verifica Poteri e Scrutinio debbono provvedere a garantire la regolarità delle procedure elettorali, controllare la posizione regolare dei votanti, redigere il verbale del risultato delle votazioni, specificando la graduatoria dei candidati votati con indicazione del numero di preferenze ottenute e l'elenco dei Delegati eletti. I votanti possono esprimere preferenze in numero pari ai candidati da eleggere.
8. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso alla Segreteria federale entro quarantotto ore dal termine dell'Assemblea.
9. Per quanto non diversamente previsto dallo Statuto o dal presente R.O.F., devono intendersi applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva.

Art. 70 – L'Assemblea Regionale degli Istruttori

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Regionale degli Istruttori e ad esprimervi il proprio voto, coloro che, maggiori di età, iscritti agli Albi Federali degli Istruttori, risultino nell'anno in corso tesserati F.S.I., come Istruttori, residenti nel territorio della Regione.
2. L'Assemblea è indetta e convocata dal Presidente del Comitato Regionale o dal Delegato Regionale, deve effettuarsi antecedentemente all'Assemblea Regionale elettiva che precede l'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva quadriennale, preferibilmente ma non necessariamente in data diversa.
3. Almeno 20 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, la convocazione dell'Assemblea deve pervenire, anche a mezzo e-mail, agli Affiliati della Regione, i quali sono tenuti ad informarne tempestivamente i propri tesserati, quantomeno mediante affissione all'Albo Sociale. La convocazione deve altresì essere pubblicata sul sito web del Comitato Regionale, se esistente.
4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di Istruttori aventi diritto al voto.
5. L'Assemblea elegge, in conformità al disposto dello Statuto, i Delegati regionali degli Istruttori. Facoltativamente, altri punti possono essere inseriti all'ordine del giorno, ove ritenuto utile per ottenere suggerimenti e indicazioni non vincolanti in merito allo stato di sviluppo ed alle problematiche delle attività di insegnamento e di allenamento nella Regione.
6. Possono candidarsi per l'elezione a Delegato Regionale gli Istruttori in possesso dei requisiti previsti per aver diritto a voto. La candidatura deve essere presentata per iscritto al Presidente del Comitato Regionale o al Delegato Regionale, entro il termine di giorni 10 antecedenti alla data dell'Assemblea. In caso di mancata presentazione di candidature in numero almeno pari a quello dei delegati da eleggere, sarà ammessa la presentazione di ulteriori candidature anche successivamente alla scadenza di tale termine.
7. L'Assemblea in apertura, con la Presidenza provvisoria del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che ha già provveduto alla designazione dei componenti della Commissione Verifica Poteri, provvede ad eleggere, fra i non candidati, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e la Commissione Scrutinio. Le Commissioni Verifica Poteri e Scrutinio debbono provvedere a garantire la regolarità delle procedure elettorali, controllare la posizione regolare dei votanti, redigere il verbale del risultato delle votazioni, specificando la graduatoria dei candidati votati con indicazione del numero di preferenze ottenute e l'elenco dei Delegati eletti. I votanti possono esprimere preferenze in numero pari ai candidati da eleggere.
8. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso alla Segreteria federale entro quarantotto ore dal termine dell'Assemblea.
9. Per quanto non diversamente previsto dallo Statuto o dal presente R.O.F., devono intendersi applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale ordinaria

elettiva.

Art. 71 – L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria è annuale e deve essere tenuta entro il giorno 15 marzo di ogni anno.
2. L'Assemblea Regionale Ordinaria elettiva è quadriennale e deve essere tenuta entro i termini previsti dallo Statuto, almeno 75 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva.
3. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale o dal Delegato Regionale, che ne determinano data, sede ed ordine del giorno, provvedendo altresì, in caso di assemblea elettiva, alla nomina dei componenti della Commissione Verifica Poteri, ed è convocata dal Presidente del Comitato Regionale o dal Delegato Regionale, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento.
4. Qualora il termine ultimo per la convocazione venga a scadere senza che si sia provveduto al riguardo, il Consiglio Federale, valutate le responsabilità del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, nomina un Commissario *ad acta* per provvedere alle necessarie incombenze.
5. Le votazioni per le cariche federali elettive regionali sono effettuate a scrutinio segreto, con le modalità ritenute più opportune da parte del Presidente dell'Assemblea, sentiti i componenti della Commissione Scrutinio.
6. Le Assemblee regionali non elettive sono presiedute dal Presidente del Comitato Regionale o dal Delegato Regionale.
7. Il Segretario del Comitato Regionale svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea Regionale.
8. Per quanto non diversamente previsto dallo Statuto o dal presente R.O.F., devono intendersi applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

Art. 72 – Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale esercita le funzioni assegnategli dallo Statuto. In particolare, è suo compito:
 - a) convocare il Consiglio Regionale almeno quattro volte l'anno;
 - b) redigere la Relazione sulla gestione per l'Assemblea Regionale;
 - c) applicare e far applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali della Federazione;
 - d) rappresentare la F.S.I. presso il locale Comitato Regionale del C.O.N.I.; promuovere, unitamente al Consiglio Regionale, contatti con gli Enti amministrativi Regionali e Provinciali, con gli uffici del C.O.N.I. e con le Autorità locali al fine di reperire finanziamenti e strutture per lo sviluppo e l'incremento dell'attività scacchistica nella Regione;
 - e) partecipare personalmente o a mezzo di un suo delegato alle riunioni dei Comitati Provinciali;
 - f) coordinare e vigilare sull'attività dei Comitati Provinciali e dei Delegati Provinciali;
 - g) trasmettere al Consiglio Federale le informazioni e le istanze dei Comitati e dei Delegati Provinciali, delle Società affiliate e degli stessi tesserati, intese a migliorare l'organizzazione dell'attività e correggere eventuali disfunzioni;
 - h) collaborare nell'ambito del proprio territorio, unitamente al Consiglio Regionale, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione.
2. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto ad effettuare il passaggio di consegne a chi lo sostituisce, consegnandogli, entro dieci giorni dall'evento, documenti, beni ed eventuali fondi cassa d'appartenenza del Comitato in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna. Per passaggio di consegne s'intende la sostanziale messa a disposizione della documentazione contabile.

Art. 73 – Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed esercita le funzioni previste dallo Statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla diffusione degli scacchi e, in particolare, ha i seguenti compiti:
 - a) promuovere, diffondere, disciplinare l'attività scacchistica nella Regione di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
 - b) applicare e far applicare le norme federali, attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
 - c) attuare un efficace collegamento fra i vari Comitati e Delegati Provinciali e fornire loro direttive di carattere generale per uniformare metodi e criteri di gestione tecnico-organizzativa e promozionale;
 - d) promuovere la costituzione di Società ed Associazioni Scacchistiche e di Comitati Provinciali dove non esistenti;
 - e) vigilare sul funzionamento dei Comitati Provinciali e dei Delegati Provinciali e coordinare la loro attività;
 - f) proporre al Consiglio Federale la nomina e la revoca dei Delegati Provinciali e fornire i pareri sulle altre nomine previste dai Regolamenti Federali;
 - g) tenere tutti i rapporti con gli Affiliati mediante comunicati ufficiali;
 - h) vigilare sulla rigorosa osservanza, da parte di tutti gli Affiliati appartenenti alla regione e dei loro Tesserati, delle norme, decisioni e deliberazioni federali. Curare che gli Affiliati della regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;

- i) amministrare i contributi federali e le altre somme a loro disposizione secondo le disposizioni federali e di legge, tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte. Su detta gestione finanziaria il Collegio dei Revisori dei Conti della FSI esercita il potere di controllo nei termini previsti dallo Statuto;
 - j) trasmettere al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea Regionale relativa all'elezione dei propri Organi direttivi;
 - k) sottoporre la Relazione sulla gestione del Comitato all'Assemblea Regionale;
 - l) valutare le previsioni di spesa di Comitati e Delegati provinciali;
 - m) trasmettere al Consiglio Federale, entro i termini previsti dallo stesso, le previsioni di spesa per l'anno successivo e il rendiconto finanziario relativo alla gestione dell'anno precedente;
 - n) assegnare l'organizzazione delle competizioni ufficiali di competenza regionale; approvare le competizioni di competenza organizzate dagli Affiliati della regione; coordinare e vigilare sull'assegnazione e sull'organizzazione delle competizioni ed iniziative di competenza provinciale; redigere e pubblicare il calendario delle manifestazioni agonistiche e delle iniziative che si svolgono nella regione, che deve essere inviato agli Affiliati della regione;
 - o) inviare alla Segreteria della F.S.I. gli Atti ufficiali del Comitato Regionale e, nei tempi stabiliti, i calendari regionali che i Regolamenti federali prevedono per specifiche competizioni;
 - p) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni controversia giudiziaria che, nella Regione, dovesse insorgere tra Affiliati, fra questi e i loro tesserati, o fra tesserati;
 - q) assolvere a tutti gli altri obblighi specifici previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali.
2. Il Consiglio Regionale nomina un Segretario, eventualmente scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti, purché tesserato F.S.I., il quale, in tal caso, non ha diritto di voto. In questa ultima ipotesi, l'incarico conferito a persona non facente parte del Comitato non comporta instaurazione di rapporto di lavoro subordinato. È fatto divieto assoluto di assumere personale dipendente con riserva di ratifica del provvedimento da parte del Consiglio Federale. Per le assunzioni in violazione delle precedenti disposizioni è chiamato a rispondere personalmente il Presidente del Comitato e la trasgressione può costituire valido motivo per lo scioglimento del Comitato Regionale con la conseguente nomina di un Commissario Straordinario da parte del Consiglio Federale.
 3. Il Consiglio Regionale può nominare quali collaboratori esterni uno o più tesserati scelti al di fuori dei propri componenti, ai quali affidare il coordinamento di determinati settori di attività o lo svolgimento di specifiche funzioni.
 4. Il Consiglio Regionale si riunisce periodicamente, comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri. La riunione deve essere convocata per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo, salvo che il Presidente, per particolari e comprovate ragioni di urgenza, non stabilisca un termine inferiore.
 5. Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, gli eventuali collaboratori esterni del Comitato, i delegati regionali dei Giocatori e degli Istruttori, i presidenti dei comitati provinciali e i delegati provinciali e i rappresentanti degli Affiliati della regione; può in ogni caso invitare ogni tesserato ed ogni esperto il cui apporto sia ritenuto utile in relazione a specifici argomenti da trattare.
 6. Delle riunioni, a cura del Segretario, viene redatto verbale, di cui viene data lettura nella riunione successiva.
 7. Il Consigliere che resti assente, salvo legittimo impedimento, per tre riunioni consecutive del Consiglio Regionale è considerato dimissionario.
 8. La sede del Comitato Regionale è, di norma, nel capoluogo della Regione. Il Consiglio Regionale può deliberare, con l'autorizzazione del Consiglio Federale, una sede diversa.

Art. 74 – Il Delegato Regionale

1. Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Federale nelle Regioni in cui non sia costituibile un Comitato Regionale, risultando un numero di Affiliati aventi sede nel territorio della Regione inferiore a dieci.
2. Salvo quanto altrimenti specificamente previsto, in punto competenze, attribuzioni, individuazione della sede, passaggio delle consegne al termine dell'incarico, si applicano al Delegato Regionale, in quanto compatibili, le disposizioni previste dallo Statuto e dal R.O.F. relativamente al Presidente del Comitato Regionale e al Consiglio Regionale.

Capo IX - Gli Organi Federali Periferici Provinciali

Art. 75 – Le Assemblee provinciali dei giocatori e delle giocatrici e degli Istruttori

1. L'Assemblea Provinciale dei giocatori e delle giocatrici e l'Assemblea Provinciale degli Istruttori hanno luogo nelle sole Province in relazione alle quali il Consiglio Federale, sussistendone le condizioni previste dallo Statuto e ritenutane l'opportunità, sentito il competente Comitato Regionale, abbia disposto la costituzione di un Comitato Provinciale.
2. Si applicano a tali Assemblee, in quanto compatibili, le disposizioni previste dallo Statuto e dal R.O.F. per le

corrispondenti Assemblee regionali dei giocatori e delle giocatrici e degli Istruttori.

3. I delegati provinciali dei giocatori e delle giocatrici e degli Istruttori, eletti nelle predette Assemblee, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Provinciali.

Art. 76 – L'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale ha luogo nelle sole Province in cui è stato costituito un Comitato Provinciale. È indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente del Comitato Provinciale.
2. Per quanto non diversamente previsto dallo Statuto o dal presente R.O.F., devono intendersi applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Assemblea Regionale.

Art. 77 - Il Presidente del Comitato Provinciale

1. Il Presidente del Comitato Provinciale esercita le funzioni assegnategli dallo Statuto. In particolare, è suo compito:
 - a) convocare il Consiglio Provinciale almeno quattro volte l'anno;
 - b) redigere la Relazione annuale per l'Assemblea Provinciale;
 - c) applicare e far applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali della Federazione e dal Comitato Regionale;
 - d) rappresentare la F.S.I. presso il locale Comitato Provinciale del C.O.N.I. e, per le iniziative rivolte alla Scuola, presso il locale Provveditorato agli Studi; promuovere, unitamente al Comitato Provinciale, contatti con gli Enti Amministrativi Provinciali, con gli uffici del C.O.N.I. e con le Autorità locali al fine di reperire finanziamenti e strutture per lo sviluppo e l'incremento dell'attività scacchistica nella Provincia;
 - e) collaborare nell'ambito del proprio territorio, unitamente al Consiglio Provinciale, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale e dal Comitato Regionale a svolgere un qualsiasi incarico nella Provincia.
3. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Provinciale è tenuto ad effettuare il passaggio di consegne a chi lo sostituisce, consegnandogli, entro dieci giorni dall'evento, documenti, beni ed eventuali fondi di cassa d'appartenenza del Comitato in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna. Per passaggio di consegne s'intende la sostanziale messa a disposizione della documentazione contabile.

Art. 78 – Il Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale ha le attribuzioni ed esercita le funzioni previste dallo Statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla diffusione degli scacchi nella Provincia di competenza e, in particolare, ha i seguenti compiti:
 - a) promuovere, diffondere, disciplinare l'attività scacchistica nella Provincia di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale e dal Comitato Regionale;
 - b) in particolare, deve promuovere nel territorio di propria competenza, con il coordinamento degli Organi Regionali, la costituzione di nuove Società ed Associazioni scacchistiche e la loro affiliazione;
 - c) assicurare ed applicare le norme federali, attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, nonché le disposizioni del Comitato Regionale di appartenenza interessanti il Comitato Provinciale;
 - d) trasmettere al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale relativa all'elezione dei propri Organi direttivi;
 - e) sottoporre la Relazione sulla gestione del Comitato all'Assemblea Provinciale e trasmettere copia del verbale d'Assemblea, corredato dagli allegati prescritti, al Comitato Regionale di appartenenza;
 - f) vigilare sulla rigorosa osservanza, da parte di tutti gli Affiliati appartenenti alla provincia e dei loro Tesserati, delle norme, decisioni e deliberazioni federali. Curare che gli Affiliati della provincia siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
 - g) amministrare gli eventuali contributi che gli fossero stati assegnati per sostenere l'attività di competenza provinciale nonché le altre eventuali somme a sua disposizione, tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte secondo le disposizioni federali e di legge. Su detta gestione finanziaria il Collegio dei Revisori dei Conti della FSI esercita il potere di controllo, nei termini previsti dallo Statuto.
 - h) provvedere all'organizzazione delle competizioni ufficiali di competenza provinciale;
 - i) inviare alla Segreteria della F.S.I. tutti gli Atti ufficiali del Comitato Provinciale;
 - j) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni controversia giudiziaria che, nella Provincia, dovesse insorgere tra Affiliati, fra questi e i loro tesserati, o fra tesserati;
 - k) assolvere a tutti gli altri obblighi specifici previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali.
2. Il Consiglio Provinciale elegge, fra i suoi componenti, a scrutinio segreto, un Vicepresidente, e nomina un Segretario, eventualmente scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti, purché tesserato F.S.I., il quale, in tal caso, non ha diritto di voto. In questa ultima ipotesi, l'incarico conferito a persona non facente parte del Comitato non comporta in alcun modo instaurazione di rapporto di lavoro subordinato. È fatto divieto assoluto di assumere personale dipendente con riserva di ratifica del provvedimento da parte del Consiglio Federale. Per le assunzioni in

violazione delle precedenti disposizioni è chiamato a rispondere personalmente il Presidente del Comitato Provinciale e la trasgressione può costituire valido motivo per lo scioglimento del Comitato Provinciale con la conseguente nomina di un Commissario Straordinario da parte del Consiglio Federale.

3. Alle condizioni e con i vincoli di cui al punto che precede, il Consiglio Provinciale può altresì nominare quali collaboratori esterni uno o più tesserati scelti al di fuori dei propri componenti, ai quali affidare il coordinamento di determinati settori di attività o lo svolgimento di specifiche funzioni.
4. Il Consiglio Provinciale si riunisce periodicamente, comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente del Comitato Provinciale lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri. La riunione deve essere convocata per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo, salvo che il Presidente del Comitato Provinciale, per particolari e comprovate ragioni di urgenza, non stabilisca un termine inferiore.
5. Il Presidente del Comitato Provinciale può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, gli eventuali collaboratori esterni del Comitato Provinciale e i rappresentanti degli Affiliati della Provincia; può in ogni caso invitare ogni tesserato ed ogni esperto il cui apporto sia ritenuto utile in relazione a specifici argomenti da trattare. In ogni caso è invitato ad assistere alle riunioni il presidente del Comitato Regionale o un consigliere da lui delegato.
6. Delle riunioni, a cura del Segretario, viene redatto verbale, di cui viene data lettura nella riunione successiva.
7. Il Consigliere che resti assente, salvo legittimo impedimento, per tre riunioni consecutive del Consiglio Provinciale è considerato dimissionario.
8. La sede del Comitato Provinciale è, di norma, nel capoluogo della Provincia. Il Consiglio Provinciale può deliberare, con l'autorizzazione del Consiglio Federale, una sede diversa.

Art. 79 – Il Delegato Provinciale

1. Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale nelle Province in cui non sia costituibile un Comitato Provinciale, risultando un numero di Affiliati aventi sede nel territorio della Provincia inferiore a dieci.
2. Salvo quanto altrimenti specificamente previsto, in punto competenze, attribuzioni, individuazione della sede, passaggio delle consegne al termine dell'incarico, si applicano al Delegato Provinciale, in quanto compatibili, le disposizioni previste dallo Statuto e dal R.O.F. relativamente al Presidente del Comitato Provinciale e al Consiglio Provinciale.

TITOLO IV – Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Art. 80 – Approvazione della Giunta nazionale del C.O.N.I. ed entrata in vigore

1. In conformità al disposto dell'art. 53 dello Statuto, il presente Regolamento, contenendo norme di attuazione delle disposizioni statutarie, il giorno successivo alla sua emanazione da parte del Consiglio Federale, a cura della Segreteria Federale è inviato alla Giunta nazionale del C.O.N.I., per essere sottoposto alla sua approvazione.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della comunicazione alla Segreteria Federale della sua intervenuta approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I., di cui è data immediata comunicazione a tutti gli Affiliati e Tesserati mediante pubblicazione sul sito internet della Federazione.
3. In via provvisoria ed urgente le disposizioni del presente Regolamento concernenti lo svolgimento delle elezioni a cariche federali sono immediatamente applicabili a decorrere dall'emanazione del Regolamento da parte del Consiglio Federale, al fine di consentire il corretto e tempestivo svolgimento delle previste Assemblee elettive. La Giunta nazionale del C.O.N.I. indicherà, ove ritenuto necessario in caso di mancata approvazione del Regolamento o di alcune sue disposizioni, gli effetti della loro eventuale caducazione.